

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI NELLA
PERSONA DEL SIG. GILETTA PIERANGELO – ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000.

TRA

Il Comune di Genola (CN), con sede in via Roma n.25, C.F e P.IVA .: 00464700046, rappresentato dal Sig. Tosco Lorenzo in qualità di Vice- Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

E

L'Unione dei Comuni del Fossanese, con sede a Fossano in via Garibaldi 90, C.F e P.IVA 02980740043 rappresentato da Dott. Gianfranco Capello in qualità di Presidente dell'Unione domiciliato per la sua carica presso la Sede dell'Unione;

PREMESSO

- che l'Unione dei Comuni del Fossanese è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative del signor Giletta Pierangelo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Genola avente il profilo professionale di Capo Ufficio Servizi Finanziari categoria D – posizione economica e giuridica D5;
- che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;
- che a tal fine il Comune di Genola, con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ha espresso, sulla base del consenso reso dal dipendente interessato, il proprio assenso al rapporto in oggetto, approvando contestualmente il presente schema di convenzione, a sua volta approvato dall'Unione dei Comuni del Fossanese con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1. Premessa

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana del Comune di Genola – Ufficio Servizi Finanziari, con le modalità di cui al successivo art. 6;

Art. 3. Individuazione del personale da utilizzare

1. Gli Enti individuano nel Signor Giletta Pierangelo, dipendente a tempo indeterminato Cat. D5 Responsabile dei Servizi finanziari del Comune di Genola, la risorsa umana da utilizzare da parte dell'Unione dei Comuni del Fossanese per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

Art. 4. Durata, recesso

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e ha durata triennale.

2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore (che potrà essere reso anche a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale) e del dipendente, mentre si intende espresso sin d'ora il parere favorevole dell'ente di appartenenza.

3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto della Giunta Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 5. Status giuridico del dipendente

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al sig. Giletta Pierangelo saranno garantite dal Comune di Genola le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.

2. Relativamente alle funzioni da svolgere presso l'Unione dei Comuni del Fossanese, si identificano con quelle del Responsabile del Servizio Finanziario di detto Ente.

Art. 6. Utilizzo del dipendente. Ente Capoconvenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare il dipendente, Sig. Giletta Pierangelo, per svolgere presso l'Unione dei Comuni del Fossanese servizio per complessive 5 ore settimanali, equivalenti al 13,89 % e presso il Comune di Genola servizio per complessive 31 ore settimanali, equivalenti al 86,11% del tempo di lavoro complessivo di ore 36 settimanali;

2. Il Comune di Genola svolge le funzioni di Ente Capoconvenzione;

Art. 7. Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.

2. La prestazione lavorativa resa dal dipendente Giletta Pierangelo a favore dell'Unione dei Comuni del Fossanese dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico – fisiche del lavoratore.

3. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

Art. 8. Esercizio delle funzioni

1. Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede dell'Unione dei Comuni del Fossanese.

2. Per gli accessi effettuati dal dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art.9.

Art. 9. Indennità di posizione e risultato.

1. L'Unione del Fossanese ed il Comune di Genola concordano nell'attribuire alla figura di Responsabile dei Servizi Finanziari in convenzione tra i due Enti l'indennità di posizione di euro 16.000.00 e la indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione come indicato nell'art. 14 comma 5 del CCNL del 22/01/2004.

Art. 10 Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore come segue:

- a) stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità di posizione organizzativa, indennità di risultato, buoni pasto, eventuale

assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario complessivo di 36 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente al dipendente dal Comune di Genola, Capoconvenzione;

- b) l'Unione dei Comuni del Fossanese provvederà, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre, a rimborsare l'ente di provenienza i costi di cui alla precedente lett. a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (5 ore settimanali);
- c) La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dipendente saranno corrisposte dall'Ente capo convenzione e rimborsata dall'Ente in convenzione pro quota. Nella valutazione del dipendente, effettuata a consuntivo dell'anno di riferimento per stabilire l'importo della retribuzione di risultato, contribuiranno i giudizi di entrambi gli Enti.
- d) al dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 5 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dal Comune di Genola all'Unione e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente, pagate dall'Unione del Fossanese, nonché la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 43 comma 2, del CCNL 14.09.2000;
- e) sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, di cui all'art. 43 comma 1 del CCNL 14.09.2000 (spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. Del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave);

Art. 11. Ferie

1. La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente Responsabile di Posizione Organizzativa sarà comunicata dallo stesso ai singoli comuni utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. E' consentito al dipendente in convenzione di usufruire, nel caso ciò non comporti disservizi, le ferie non ancora utilizzate, maturate nel Comune di Genola.

Art. 12. Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Genola e dell'Unione dei Comuni del Fossanese e previo assenso del dipendente in convenzione.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE di GENOLA

Il Vice Sindaco
Sig. Tosco Lorenzo

Per l'UNIONE DEI COMUNI
DEL FOSSANESE

Il Presidente
Dott Gianfranco Capello